

oratori: che questa sia veramente l'ultima proroga che concediamo, perchè i nostri fanciulli, uomini e donne, che intendano rivolgersi al lavoro industriale, abbiano ad acquistare quel grado d'istruzione che il legislatore giustamente vuole e che torrà di mezzo uno dei maggiori malanni che lamentiamo nel nostro paese: l'analfabetismo. (*Approvazioni*).

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. Soltanto per dichiarare all'onorevole Rubini che, nello svolgere le mie considerazioni, non presi menomamente lo spunto dal suo discorso. Per immaginare l'onorevole Rubini avverso alla Scuola popolare, bisognerebbe ignorare (e io mi vergognerei di ignorarlo) la fervida collaborazione da lui data alla preparazione della legge Orlando sulla Scuola popolare.

RUBINI. Grazie mille.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Al secondo capoverso dell'articolo 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è sostituito il seguente:

« Il libretto deve indicare: la data di nascita della donna minorenni e del fanciullo; che sono stati vaccinati; e che sono riconosciuti sani e adatti al lavoro in cui vengono impiegati. Per i fanciulli sino ai 15 anni compiuti il libretto deve anche indicare: che hanno frequentato il corso elementare inferiore, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e superato l'esame di compimento, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dalla autorità scolastica; e che abbiano frequentato le classi obbligatorie del corso elementare superiore ove esistono, ai sensi dell'articolo 1° della legge 8 luglio 1904, n. 407 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il termine concesso dal 3° capoverso dell'articolo 2 del testo unico 10 novembre 1907, n. 818, della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli per il completamento della istruzione dei fanciulli già occupati al lavoro, è prorogato al 1° luglio 1912.

Il completamento può avvenire anche mediante la frequenza e il proscioglimento

da scuole serali, festive o private riconosciute.

(*È approvato*).

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1912 è ancora consentita l'ammissione al lavoro di fanciulli che, avendo gli altri requisiti voluti per il rilascio del libretto di lavoro, non abbiano conseguita tutta la istruzione richiesta per l'ammissione dal secondo capoverso dell'articolo 2 su ricordato.

Il regolamento di cui al seguente articolo provvederà a che per l'ammissione sia progressivamente dimostrato il possesso di una istruzione maggiore in guisa da assicurare che alla scadenza del termine tutti gli ammessi abbiano potuto completare la istruzione mancante al momento dell'ammissione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Entro il mese di ottobre dell'anno 1910 il Governo, per l'applicazione della presente legge, modificherà le norme sull'adempimento dell'obbligo della istruzione contenute nel regolamento 14 giugno 1909, n. 442.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora propongo alla Camera di limitare la discussione odierna di questi minori disegni di legge a quello per modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino, il quale non darà luogo a discussione; tanto è vero che non vi sono oratori iscritti.

Quanto poi alla proposta di legge per modificazione all'articolo 656 del codice di procedura penale, e al disegno di legge per disposizioni sulle ferie giudiziarie, la cosa è ben diversa. Si dice che son tutti d'accordo, e sarà benissimo; ma intanto si hanno parecchi iscritti. Quindi sarebbe bene rimetterli ad una prossima seduta antimeridiana.

Voci. A quella di domani!

Altre voci. Ma no! Stamani.

PRESIDENTE. Faremo come apparirà più opportuno. Ci intenderemo.

COLOSIMO. Chiedo di parlare.

(*Altri deputati chiedono di parlare*).

PRESIDENTE. Procediamo intanto alla discussione del disegno di legge che ho indicato; poi darò loro facoltà di parlare